

	COMUNE DI MONASTIR Provincia Sud Sardegna		Sindacale	ORDINANZA	
	fascicolo			N° REG. AREA	8
	RUP		AA.PP	DEL	30-03-2021
				N° REG.GEN.	29
				DEL	30-03-2021

COPIA

Oggetto: Misure urgenti prevenzione rischio da contagio virus covid-19: chiusura distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 18:00 alle ore 5:00 del giorno seguente, periodo dal 30.03.2021 sino al 06.04.2021.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, lett. a) secondo il quale sono denominate: «a) "Zona bianca, le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 2021, n.6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute in data 19 marzo 2021, con la quale alla Regione Sardegna cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021 e di conseguenza, alla medesima Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 13 marzo 2021, n.30, si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione", come disciplinate dal Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza n.10 del 24 marzo 2021 emanata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale;
2. che le disposizioni del presente provvedimento si applichino dalla data del 30.03.2021 e fino al 06.04.2021, salvo successivi provvedimenti;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Monastir;
- che le Forze dell'Ordine e gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Prefettura di Cagliari;
 - alla Questura di Cagliari;
 - alla Stazione Carabinieri di Monastir;
 - al Comando di Polizia Locale di Monastir;
 - alla ditta Fuori Orario di Racis Paolo.

AVVERT E

- che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. L. 22.05.2020, n. 35, e dell'art. 2,

c. 1, DL n. 33/2020, conv. L. 14.07.2020, n. 74, il mancato rispetto delle misure di cui all'art. 1 dei medesimi DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020 e degli obblighi di cui al richiamato DPCM 13.10.2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco
F.to Murru Luisa